

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 44489 Anno 2015**

**Presidente: GENTILE MARIO**

**Relatore: ALMA MARCO MARIA**

**Data Udienza: 07/10/2015**

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

- SFRAGANO Giacomo, nato a Fondi il giorno 6/9/1988;

avverso la sentenza n. 5476 in data 18/9/2014 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

#### **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza in data 18/9/2014 la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza della Sezione Sesta della Corte di cassazione in data 1/4/2014 a seguito di annullamento parziale della sentenza emessa dalla stessa Corte di Appello in data 19/2/2013, in riforma della sentenza emessa in data 20/6/2012 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta a SFRAGANO Giacomo nella misura ritenuta di giustizia di anni 4 di reclusione ed € 18.000 di multa.

Lo SFRAGANO era, infatti, stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis, ed 80, comma 2, del DPR 309/90 per avere trasportato e detenuto 26,250 Kg, di hashish, con le aggravanti dell'ingente quantità e della recidiva specifica infraquinquennale. Il reato risulta accertato in Pastorano il 13/12/2012.



Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:

1. Nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena base.

Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello ha ritenuto di applicare nel caso in esame una pena base di gran lunga superiore al minimo edittale previsto per il reato in contestazione e ciò in contrasto con le valutazioni cui era pervenuta la Corte di Appello nel precedente giudizio che aveva, invece, applicato una pena di poco superiore al minimo edittale di 6 anni di reclusione previsto dalla normativa vigente all'epoca dei fatti.

Tale valutazione sarebbe stata operata – secondo parte ricorrente – in violazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.

La reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 del DPR 309/90 a seguito della sentenza nr. 32/2014 della Corte Costituzionale ha riaperto le porte ad una diversa valutazione in termini di gravità del fatto e di risposta sanzionatoria allo stesso e il partire da una pena base di 4 anni di reclusione equivale a ritenere il fatto più grave rispetto a quello ritenuto dal primo Giudice.

2. Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 DPR 309/90 per inosservanza o erronea applicazione della norma e per mancanza di motivazione.

Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente che non è presente nella sentenza impugnata una motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, circostanza che sarebbe, in ogni caso stata illegittimamente applicata in relazione al fatto che, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale i fatti-reato concernenti le "droghe leggere" sono caratterizzati da un più mite profilo sanzionatorio.

La prima Corte di Appello aveva, infatti, ritenuto di configurare la predetta circostanza aggravante alla luce di una normativa che equiparava le droghe "leggere" a quelle "pesanti", ma alla luce della menzionata decisione del Giudice delle leggi, la questione deve essere rivalutata tenendo conto anche dei parametri indicati dalle giurisprudenza sulla "ingente quantità" in relazione all'originaria normativa sulle sostanze stupefacenti.

3. Nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione.



Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero, a suo dire, dovuto essere valutate con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata della recidiva (dovendo l'ulteriore aggravante dell'"ingente quantità" essere esclusa alla luce di quanto indicato nel precedente motivo di ricorso).

Anche in questo caso non sarebbero stati applicati i parametri richiesti per la valutazione della ricorrenza della predetta attenuante, tenendo anche conto della giovane età dell'imputato e dall'atteggiamento collaborativo dallo stesso assunto fin dal momento dell'arresto.

Infine anche la circostanza aggravante della recidiva avrebbe dovuto essere valutata in maniera differente sempre alla luce della conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio derivante dalla più volte citata sentenza nr. 32/2014 della Corte Costituzionale.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Al fine di delimitare correttamente l'ambito decisionale al quale è chiamato l'odierno Collegio appare doveroso prendere le mosse dalla sentenza n. 424 del giorno 1/4/2014 della Sesta Sezione di questa Corte Suprema alla quale erano state poste alcune delle questioni che sono state reiterate anche con il ricorso che in questa sede ci occupa.

Detta decisione è stata pronunciata in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 32/2014 e quindi in presenza di un quadro normativo già perfettamente delineato a seguito della decisione del Giudice delle leggi e che, nella parte che in questa sede interessa, non ha subito rilevanti modifiche dal d.l. 20/3/2014 conv. nella l. 16/5/2014 n. 79.

Ora, nella sentenza 424/2014 di questa Corte Suprema si è chiarito che:

- a) la sentenza emessa nei confronti dello SFRAGANO dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/2/2013 "non merita censure nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante della quantità ingente di stupefacenti di cui all'art. 80, comma 2, del DPR 309/90";
- b) la menzionata decisione della Corte di Appello non è neppure censurabile nella parte in cui ha escluso la possibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche;
- c) l'annullamento di detta sentenza è avvenuto "limitatamente" alla determinazione della pena in quanto la stessa è stata determinata in maniera "illegale" partendosi da una pena base di anni 6 e mesi 9 superiore al massimo edittale previsto per tale tipo di reato dalla normativa rientrata in vigore a seguito della decisione della Corte Costituzionale.



Da quanto detto emerge *ictu oculi* l'inammissibilità del secondo e del terzo dei motivi di ricorso in questa sede riproposti dalla difesa del ricorrente essendo l'annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte di Appello intervenuto limitatamente al profilo specifico (ed esclusivo) delle determinazioni della pena in relazione alla pena base del reato in contestazione ed essendo pertanto divenuta irrevocabile la decisione sul fatto-reato in contestazione all'imputato in merito a tutte le ulteriori doglianze diverse da tale profilo ivi comprese quindi quelle riguardanti la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 e di quella della recidiva (implicitamente rigettata) nonché quella riguardante il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Così delimitato in quello della materiale quantificazione della pena l'unico motivo di ricorso meritevole di approfondimento in questa sede, non può non rilevarsi che la sentenza della Corte di Appello qui impugnata appare motivata in maniera congrua e logica sotto tutti i profili di rilievo e che:

- a) la sanzione irrogata all'imputato è decisamente inferiore a quella irrogata in occasione della precedente sentenza della Corte di Appello e ciò anche in relazione alla pena-base;
- b) la pena-base è stata individuata entro i limiti indicati dalla legge e la Corte di Appello ha correttamente evidenziato i parametri ex art. 133 cod. pen. ai quali si è attenuta;
- c) gli aumenti per le circostanze aggravanti (che come detto non possono essere più oggetto di discussione in questa sede) sono stati parametrati a quelli già effettuati nella precedente decisione di merito.

Alla luce di quanto detto, deve essere ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione - come è avvenuto nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142).

Alla luce di quanto detto, risulta manifestamente infondato e quindi inammissibile anche il primo dei motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato.



---

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

**Così deciso in Roma il giorno 7 ottobre 2015.**